



**UNIONE LOMBARDA  
DEI COMUNI DI  
PIADENA E DRIZZONA**  
(Provincia di Cremona)

**S T A T U T O**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Piadena n. 31 del 28/09/2009

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Drizzona n. 36 del 30/09/2009

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni di Piadena e Drizzona n. 11 del 30/09/2009

Aggiornato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione Lombarda dei Comuni di Piadena e Drizzona n. 30 del 30/12/2014

**IL PRESIDENTE**  
f.to Ivana Cavazzini

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE**  
f.to Scoma dott. Maurizio

## **Titolo I ELEMENTI COSTITUTIVI**

### **Art. 1 - Principi fondamentali**

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione Lombarda dei Comuni di Piadena (CR) e Drizzona (CR) – costituita dai Comuni di Piadena e Drizzona, per brevità di seguito definita "Unione", costituita ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 19 del 27/06/2008 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
2. Il Presente statuto è approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'Unione, dai Consigli dei comuni costituenti, con le maggioranze richieste dalla normativa vigente in materia di modifiche statutarie dei comuni.
3. Le modifiche dello Statuto sono approvate dall'assemblea dell'Unione a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei comuni di Piadena e Drizzona ricadenti nel medesimo distretto socio sanitario.
5. L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
6. (soppresso)
7. Le norme dello statuto sono configurate in modo da potersi applicare alla Unione eventualmente estesa ad altri comuni oltre a quelli che la costituiscono inizialmente.

### **Art. 2 - Finalità e Funzioni**

1. L'Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma unificata per i comuni aderenti le funzioni fondamentali dei comuni di cui all'art. 19, comma 1, del DL 95/2012, convertito in legge 135/2012.  
L'assegnazione delle funzioni sarà effettuata in base ad apposite convenzioni tra gli enti associati.
2. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi attraverso deliberazione adottata dai consigli comunali con le modalità e le maggioranze previste dalla legge, approvando apposita convenzione.
2. bis - l'Unione svolge in forma associata le seguenti attività anche per i comuni aderenti, con le seguenti modalità:
  - a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
  - b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
  - c) le funzioni dell'organo di revisione, sono svolte da un unico revisore;
  - d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.
3. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
5. I rapporti con i comuni limitrofi, la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

### **Art 3 - Sede dell'Unione**

1. L'Unione ha sede nel comune di Piadena, presso la sede municipale.
2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.
3. L'Unione è dotato di proprio sito istituzionale ove è prevista la sezione dell'albo pretorio e dove sono pubblicati gli atti, gli avvisi, e le informazioni prescritte dalla normativa vigente.

### **Art. 4 - Durata e Scioglimento dell'Unione**

1. La durata dell'unione, comunque non inferiore a 10 anni, è a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun consiglio comunale dei comuni componenti con le modalità e le maggioranze previste dalla legge per le modifiche statutarie. Solo in presenza della volontà espressa dalla maggioranza dei comuni aderenti lo scioglimento diviene operativo. In caso diverso la posizione dei comuni che non intendono proseguire nella Unione diventa quella del recesso unilaterale.
3. L'Unione si scioglie anche quando la maggioranza dei comuni componenti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro il termine previsto dal successivo art. 7, quinto comma, salvi i casi d'inadempienza dovuta a ragioni non dipendenti dalla volontà degli Enti interessati; in tal caso ciascuno dei consigli comunali delibera la presa d'atto dell'avvenuto scioglimento. In caso diverso la posizione dei comuni che non hanno designato i rappresentanti diventa quella del recesso unilaterale.
4. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.
5. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle giunte dei comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i comuni stessi; le giunte comunali provvedono ad approvare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.
6. Il personale dell'Unione viene trasferito ai Comuni di provenienza in base agli accordi previsti in sede di trasferimento all'Unione del personale dei comuni. Per il personale assunto direttamente dall'Unione si procederà con apposto accordo tra i Comuni aderenti.
7. Le controversie eventualmente insorte a causa del presente articolo saranno decise da una commissione composta dai Sindaci dei comuni interessati e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Tribunale di Cremona.

#### **Art. 5 - Recesso**

1 -Recesso dall'Unione:

- a) Ogni Comune ha facoltà di recedere dall'Unione, secondo le procedure richieste per le modifiche statutarie, solo dopo che siano trascorsi dieci anni dall'avvenuta costituzione. Il recesso deve essere in ogni caso deliberato entro il 30 di giugno e produrrà effetto a partire dal primo gennaio dell'esercizio finanziario successivo.
- b) Il recesso, di cui all' art. 18, c. 4, della l.r. n. 19/2008, esercitato prima del termine di 10 anni produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in una quota pari al 20% dell'importo complessivo dei contributi statali e regionali, risultanti dall'ultimo rendiconto approvato. L'assemblea dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla base di una adeguata valutazione dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale, conferito all'Unione dal Comune recedente, debba essere riassegnato al comune stesso.

2 -Recesso da un servizio

- a) Ciascun Comune può esercitare il diritto di recesso limitatamente a singole funzioni e/o servizi trasferiti, assumendo apposita deliberazione consiliare entro il 30 giugno, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso, subordinato alla presa d'atto da parte dell'Assemblea dell'Unione, ha effetto a partire dal primo gennaio dell'esercizio finanziario successivo.
- b) Con la stessa deliberazione di presa d'atto l'Assemblea stabilirà il recupero secondo i criteri di cui al c. 5, art.4
- c) In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito all'Unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune nella cui pianta organica risulta inserito, ovvero secondo quanto prevista nella convenzione che hanno disciplinato il trasferimento presso l'Unione.
- d) Se il recesso di un comune da uno o più servizi trasferiti, dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dal r.r. 2 del 27 luglio 2009 e la conseguente perdita dei contributi di cui l'unione beneficia si accolla a carico del comune recedente una quota pari al 50% del contributo regionale risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

#### **Titolo II**

#### **ORDINAMENTO STRUTTURALE**

## **Art. 6 - Organi dell'Unione**

1. Sono organi dell'Unione:
  - l'Assemblea
  - la Giunta
  - il Presidente

## **Art. 7 - Assemblea dell'Unione**

1. L'assemblea dell'Unione è espressione dei comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni partecipanti, quali membri di diritto, e da due membri eletti di ciascun comune, di cui uno rappresentante la minoranza consiliare.
3. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale; decorso inutilmente tale termine, decadono tutti i membri dell'assemblea dell'Unione eventualmente già nominati e si provvede ad una nuova nomina entro i successivi quarantacinque giorni; qualora anche tale termine trascorra inutilmente trovano applicazione le disposizioni dell'art. 4 punto 2.
4. L'assemblea dell'Unione viene integrata dai nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei comuni associati; qualora si proceda ad elezioni amministrative in più della metà dei comuni partecipanti, l'assemblea dell'Unione viene rinnovata nella sua interezza.
5. I rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi consigli.
6. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente dell'assemblea dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
7. Le dimissioni da membro dell'assemblea dell'Unione sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data di assunzione al protocollo.

## **Art. 8 - Competenze dell'assemblea dell'Unione**

1. L'assemblea dell'Unione è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
  - a) la nomina del presidente e della Giunta;
  - b) le modifiche allo statuto;
  - c) i regolamenti, gli statuti delle aziende speciali e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - d) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
  - e) le convenzioni con la provincia, con comuni non facenti parte dell'Unione, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
  - f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
  - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi dell'Unione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - h) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali dell'assemblea dell'Unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
  - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - l) la determinazione di eventuali contributi annui che i comuni componenti devono corrispondere;
  - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali dell'assemblea che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
  - n) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere

assunte dalla giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica dell'assemblea nella sua prima seduta, a pena di decadenza.

3. L'assemblea dell'Unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei comuni può sottoporre all'assemblea dell'Unione gli schemi di deliberazione da adottare.

#### **Art. 9 - Convocazione dell'assemblea**

1. L'assemblea è convocata:

- a. su iniziativa del presidente;
- b. su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri;
- c. su richiesta della giunta.

2. La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso scritto del presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicate anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

3. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione.

4. Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

5. La consegna dell'avviso deve essere certificata mediante ricevuta di lettera raccomandata o da dichiarazione del dipendente comunale che svolge funzioni di messo notificatore. Su autorizzazione dei Consiglieri le notifiche possono essere effettuate a mezzo di posta elettronica o altri strumenti elettronici idonei allo scopo.

6. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.

#### **Art. 10 - Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'assemblea**

1. L'assemblea è validamente riunita quando sia presente almeno la metà dei componenti.

2. Le deliberazioni dell'assemblea sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 11 - Funzionamento dell'assemblea**

1. L'assemblea dell'Unione è presieduta dal presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

2. La prima seduta dell'assemblea dell'Unione viene convocata e presieduta dal consigliere anziano per età, entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti, effettuate a norma del quinto comma del precedente articolo 3. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.

3. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente. Le sole deliberazioni concernenti persone vengono adottate a scrutinio segreto.

4. Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione le deliberazioni concernenti detti argomenti.

5. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo.

6. I consiglieri sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.

7. In caso di incompatibilità del presidente e del vicepresidente presiede la seduta il consigliere anziano.

8. L'assemblea può deliberare l'istituzione di commissioni consiliari, secondo norme contenute in apposito regolamento.

#### **Art. 12 - Richiesta di convocazione**

1. La richiesta di convocazione dell'assemblea deve essere rivolta al presidente e deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare.
2. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea dell'Unione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. con le modalità previste dal precedente articolo 9.

#### **Art. 13 - Gruppi consiliari**

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al segretario dell'Unione.
2. Ogni gruppo è composto da almeno due componenti.
3. I consiglieri che dichiarano di non appartenere ad alcun gruppo costituiscono un gruppo misto.
4. Entro dieci giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo nomina il capogruppo; nelle more della nomina e qualora non eserciti la facoltà di costituirsi in gruppo, è considerato capogruppo, per ciascuna lista, il consigliere più anziano di età.

#### **Art. 14 - Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'assemblea**

Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'assemblea spetta alla giunta ed a ciascun consigliere.

#### **Art. 15 - Decadenza e sostituzione dell'assemblea**

1. I membri dell'assemblea decadono dalle loro funzioni con le dimissioni e con il cessare, per qualsiasi motivo, dal mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.
2. Sono altresì dichiarati decaduti i consiglieri che non intervengano ad un'intera sessione ovvero a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
3. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.
4. La decadenza di cui al precedente comma è promossa d'ufficio, anche su istanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto. E' pronunciata dall'assemblea almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notificazione della relativa proposta. Entro la data in cui è fissata la decisione sulla decadenza e nel corso della relativa seduta consiliare il consigliere interessato può presentare e far valere le eventuali giustificazioni.
5. Sull'istanza e sulle eventuali giustificazioni si pronuncia l'assemblea in seduta pubblica e con voto palese. La proposta è approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate all'assemblea dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. I Comuni interessati, entro e non oltre trenta giorni, deve procedere alla sostituzione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla procedura di cui sopra qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.
7. A cura del Presidente la dichiarazione di decadenza viene comunicata al Comune che ha deliberato la nomina affinché il rispettivo consiglio provveda alla sostituzione nella prima seduta utile.

#### **Art. 16 - Composizione e competenza della giunta**

1. La giunta è composta da 3 membri, compreso il Presidente eletti dall'Assemblea tra i sindaci e gli assessori dei comuni partecipanti all'Unione
2. La giunta collabora con il presidente nell'amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali
3. La giunta dell'Unione compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e che rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo statuto, del presidente, del segretario o dei funzionari.
4. La giunta dell'Unione svolge inoltre attività propositiva e d'impulso nei confronti del consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.

#### **Art. 17 - Funzionamento della giunta**

1. La giunta è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dall'assessore delegato.

2. La giunta si riunisce su convocazione del presidente, ogniqualvolta si renda necessario ovvero quando il presidente lo ritenga opportuno.
3. La seduta è valida in presenza di almeno due componenti.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

#### **Art. 18 - Presidente e giunta dell'Unione**

1. Il presidente dell'Unione, il vicepresidente e gli assessori vengono eletti dall'assemblea nel proprio seno nella prima seduta. Il presidente deve essere scelto fra i sindaci dei comuni associati.
2. L'elezione della giunta avviene con voto limitato ad una sola preferenza tra i sindaci e gli assessori dei comuni partecipanti all'unione.
3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del presidente.
4. Qualora, nella prima votazione, nessuno ottenga la maggioranza, vengono indette altre due votazioni, da tenersi in distinte sedute; qualora in nessuna votazione si raggiunga la maggioranza prevista, l'assemblea è sciolta.
5. Qualora si renda necessario provvedere allo scioglimento dell'assemblea per l'impossibilità di eleggere il presidente e la giunta dell'Unione, ciascun comune provvede a ridesignare i propri rappresentanti entro il termine di cui all'art. 7, calcolato a partire dalla data dell'ultima seduta della disciolta Assemblea dell'Unione.

#### **Art. 19 - Competenze del presidente**

1. Il presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede l'assemblea e la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive; impartisce direttive al segretario dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.
3. Il presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari di servizio e di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione e dei comuni che ne fanno parte con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Assemblea dell'Unione.
4. Il presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
5. Il presidente può concedere delega agli assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.
6. Il presidente dell'unione svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

#### **Art. 20 - Decadenza e revoca del presidente e della giunta**

1. Le dimissioni del presidente ovvero le dimissioni presentate contemporaneamente dai due assessori comportano la decadenza dell'intera giunta.
2. Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che si esprimono per appello nominale.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare fra questi il presidente, e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere inoltre il nominativo del nuovo candidato presidente e dei nuovi assessori.
4. La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
6. L'Assemblea può disporre la revoca della nomina di un assessore e la relativa sostituzione senza che ciò comporti la decadenza dell'intera giunta.

7. Il presidente e gli assessori durano in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

#### **Art. 21 - Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione**

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive variazioni.

2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

#### **Art. 22 - Divieto di incarichi e consulenze**

Al presidente, agli assessori ed ai consiglieri dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

#### **Art. 23 - Permessi, indennità**

1. Agli organi dell'unione non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

#### **Art. 24 - Regolamenti**

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea.

2. L'assemblea delibera i regolamenti previsti dalle leggi e quelli necessari per l'esercizio delle funzioni.

3. Nella redazione dei regolamenti l'Unione persegue il principio della massima uniformità delle norme con quelle contenute nei corrispondenti regolamenti comunali.

4. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, all'albo pretorio per quindici giorni.

#### **Art. 25 - Controllo sugli atti dell'Unione**

Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i comuni e provincie.

### **Titolo III**

## **PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 26 - Criteri generali**

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.

2. A tal fine può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

4. Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini, che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti dell'Unione.

#### **Art. 27 - Consultazioni**

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, si dovrà tenere conto in sede deliberante.



2. Gli organi dell'Unione prima di attuare nuove scelte organizzative o gestionali di particolare rilievo devono promuovere il confronto e consultare gli organi esecutivi dei comuni componenti. Possono inoltre, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
3. I comuni sono invitati a partecipare alla fase di elaborazione degli indirizzi dell'Unione, segnatamente nella predisposizione di piani e di programmi.
4. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli stessi organi dell'Unione.

#### **Art. 28 - Istanze, osservazioni, proposte**

1. I cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione e della provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte, o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto, possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

#### **Art. 29 - Referendum consultivo**

1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadano sotto la potestà decisionale dell'Unione e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.
2. E' consentito indire referendum abrogativi per deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari emanate dall'Unione o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
3. Il referendum è indetto su richiesta:
  - a) Dell'assemblea dell'Unione, approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;
  - b) di un numero di cittadini dei comuni associati pari almeno al 12 per cento degli aventi diritto al voto ai sensi del successivo punto 25, calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. La richiesta di referendum da parte dell'Assemblea deve essere promossa da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito.
5. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea entro sessanta giorni dal ricevimento e comunque nella prima Assemblea utile.
6. Se la mozione viene approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Presidente provvede a trasmettere detta mozione ad una commissione di tre esperti in materie giuridiche, nominati dalla giunta, sentita la conferenza dei Capigruppo, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso. La Commissione deve esprimere il parere entro trenta giorni dal ricevimento della mozione.
7. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Presidente da un Comitato Promotore formato da almeno 10 elettori dei comuni associati e deve essere corredata da:
  - dati anagrafici dei componenti il Comitato Promotore;
  - domicilio del Comitato Promotore;
  - indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum.
8. Il Segretario, esaminata la richiesta, attesta per iscritto il numero di firme valide.
9. Entro quindici giorni dal ricevimento del requisito referendario validamente presentato, il Presidente dichiara l'inizio del periodo utile per la raccolta delle firme.
10. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle firme il Presidente trasmette la mozione referendaria al Segretario che ne accerta la regolarità ed indi alla Commissione di cui al terzo comma la quale, entro trenta giorni, deve esprimere parere di ammissibilità del quesito referendario.
11. Il Comitato Promotore deve essere udito qualora la Commissione intenda esprimere parere negativo sulla proposta di referendum.
12. La Giunta, sulla base delle attestazioni del Segretario e del parere della Commissione nel caso di referendum ad iniziativa popolare e sulla base del parere della Commissione nel caso di referendum d'iniziativa comunale, mediante adozione di specifica deliberazione, adottata entro venti giorni dalla data di ricevimento del parere, ne dichiara l'ammissibilità.
13. La richiesta di referendum può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi.

- insufficienza di firme valide, limitatamente al referendum d’iniziativa popolare;
- incompetenza comunale in materia;
- contrarietà ai criteri indicati all’art. 27.

14. Le firme dei richiedenti un referendum devono essere apposte su appositi moduli richiedibili presso gli uffici.

15. Tali moduli, prima del loro uso, devono essere vidimati dal Segretario e le firme devono essere autenticate con le modalità per i referendum dello Stato.

16. Le firme necessarie per ciascuna richiesta devono essere raccolte in un periodo di novanta giorni decorrenti dalla dichiarazione di cui all’art. 25, settimo comma. Trascorso il termine senza che si sia raggiunto un numero sufficiente di firme, il procedimento viene dichiarato estinto ed il quesito non può più venire riproposto se non dopo dodici mesi dall’attestazione del Segretario che non è stato raggiunto il quorum richiesto.

17. Il Segretario controlla l’avvenuta autentica del numero necessario delle firme e l’iscrizione nelle liste elettorali o, per gli stranieri e gli apolidi, la residenza nei comuni associati da almeno un anno, dei firmatari.

18. Non è possibile raccogliere firme per richiedere una consultazione referendaria nel periodo in cui è convocato qualsiasi comizio elettorale.

19. Non possono essere sottoposti a referendum:

- questioni inerenti imposte, tasse e tariffe;
- qualunque atto dovuto dall’Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti;
- questioni inerenti il personale dipendente;
- i diritti di minoranze etniche, religiose o diritti della persona costituzionalmente garantiti;
- questioni inerenti ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- bilancio preventivo e consuntivo;
- piani Urbanistici e Statuto.

20. La proposta di referendum deve contenere una sola domanda riferita alla materia dei referendum.

21. La proposta deve contenere le precise indicazioni dell’argomento o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali da permettere una risposta chiara ed univoca degli elettori.

22. Non possono essere tenuti più di tre referendum contemporaneamente. Qualora le richieste ammissibili presentate siano più di una saranno indetti i primi tre referendum, decidendo sulla base dell’ordine cronologico in cui sono state presentate le firme necessarie per l’indizione. Qualora un Comitato Promotore presenti contemporaneamente le firme necessarie per l’indizione di più di tre referendum dovrà indicare il loro ordine di priorità. I referendum esclusi dalla prima consultazione dovranno essere tenuti nei successivi sei mesi.

23. Qualora l’Amministrazione, prima della data di svolgimento del referendum, abbia deliberato l’abrogazione di quanto si richiede di abrogare o deliberato quanto si decide di deliberare, dichiara attraverso una delibera della Giunta che la consultazione referendaria non avrà luogo.

24. La data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il trentesimo e novantesimo giorno dalla data di esecutività della deliberazione di cui all’Art. 25 comma nono, e comunque non coincidente con altre operazioni di voto.

25. Hanno diritto al voto nel referendum:

- gli iscritti nelle liste elettorali di ciascuno dei comuni associati;
- i cittadini stranieri e gli apolidi residenti nei comuni associati da almeno un anno dalla data d’indizione del referendum, purché in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nelle liste elettorali.

26. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore otto alle ore venti. Lo scrutinio viene effettuato immediatamente.

27. Per la disciplina delle modalità di effettuazione del referendum si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali, fino all’approvazione di eventuale apposito regolamento.

28. All’onere finanziario per le spese comportate dal referendum l’Unione farà fronte con i mezzi ordinari di bilancio.

29. La discussione sul risultato del referendum deve essere effettuata dall’assemblea dell’Unione nella prima seduta successiva alla proclamazione dell’esito della votazione.

30. Il referendum è valido se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando il "Sì" raggiunge la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

31. Il quesito dichiarato accolto viene sottoposto all'organo competente entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato.

32. Qualora l'Organo competente dell'Unione ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum consultivo, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.

## **Titolo IV**

### **FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI**

#### **Art. 30 - Rapporto con i comuni componenti l'Unione**

1. L'Unione è dotata di apposito sito istituzionale ove vengono pubblicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente.

2. I Siti istituzionali dei Comuni associati e dell'Unione sono collegati tra di loro mediante apposito link.

#### **Art. 31 - Convenzioni**

1. L'Unione può stipulare con la provincia, con i comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione dell'assemblea assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati:

a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;

b) i fini e la durata della convenzione;

c) le modalità di finanziamento;

d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

3. Per l'espletamento dei fini propri, l'Unione può avvalersi, previa deliberazione dell'Assemblea e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

#### **Art. 32 - Accordi di programma**

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 34 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e nell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:

a) tempi previsti;

b) modalità di finanziamento;

c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

## **Titolo V**

### **UFFICI E PERSONALE**

#### **Art. 33 - Organizzazione degli uffici e del personale**

1. L'Unione può disporre di uffici propri od avvalersi di quelli dei comuni partecipanti.

2. L'Unione disciplina con appositi atti deliberativi:

- la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio;

- l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il regolamento definisce in particolare criteri idonei a disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni affidate ai dipendenti che, restando alle dipendenze dei comuni, prestano servizio totale o parziale per l'Unione, nonché delle attività degli uffici e servizi di ciascun comune, o loro mezzi, di cui l'Unione si avvale a fini propri.
4. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia operativa, la funzionalità, l'economicità di gestione, secondo i principi della professionalità e della responsabilità.
5. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecnologie per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.
6. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
7. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

#### **Art. 34 - Personale dell'Unione**

1. L'Unione può assumere personale proprio, previa definizione della dotazione organica, e può anche avvalersi dell'opera, totale o parziale, del personale dipendente dai comuni che ne fanno parte.
2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.
3. Nel caso in cui non si addivenga alla fusione -e comunque in ogni caso di scioglimento -il personale dell'Unione transita nei ruoli organici dei comuni interessati.
4. Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli comuni ed il personale dell'Unione confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo comune risultante dalla fusione stessa.

#### **Art. 35 - Stato giuridico e trattamento economico del personale**

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
2. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

### **Titolo VI ORDINAMENTO FINANZIARIO**

#### **Art. 36 - Ordinamento**

1. La disciplina dell'ordinamento finanziario è riservata alla legge.
2. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, tariffe e contributi sui servizi ad essa affidati.

#### **Art. 37 - Risorse finanziarie**

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
  - trasferimenti operati dai comuni componenti;
  - contributi erogati dallo Stato;
  - contributi erogati dalla Regione;
  - contributi erogati dall'amministrazione provinciale;
  - tasse e diritti per servizi pubblici;
  - risorse per investimenti;
  - altre entrate.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'Unione può istituire, con deliberazione consiliare, tributi, imposte, tasse, tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

### **Art. 38 - Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione**

1. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.
2. Le modalità di riparto delle spese dei servizi/funzioni gestiti dall'Unione saranno ripartite sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Con apposita convenzione possono essere definiti diversi criteri di riparto variabili anche in funzione della tipologia del servizio, tali da garantire un rapporto basato sulla equità di trattamento tra gli enti.

### **Art. 39 - Attività finanziaria**

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.
2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

### **Art. 40 - Bilancio**

1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dall'Assemblea dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge.
2. (soppresso)
3. Il bilancio annuale di previsione -redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario -deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.
4. Al bilancio annuale sono allegati:
  - la relazione previsionale e programmatica;
  - il bilancio pluriennale;
  - tutti i documenti indicati dall'art. 172 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e quelli previsti dalle norme legislative vigenti.
5. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

### **Art. 41 - Rendiconto**

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni contenute nel titolo VI del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.
2. Il rendiconto è deliberato dall'Assemblea dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.
3. Sono allegati al rendiconto i documenti previsti dalle norme finanziarie vigenti, ed in particolare:
  - la relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
  - la relazione del revisore del conto;
  - l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza.
4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

### **Art. 42 - Controllo interno**

1. E' facoltà dell'assemblea richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario; in mancanza di detta attestazione, l'atto è nullo di diritto, come previsto dall'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

#### **Art. 43 - Revisione economico-finanziaria**

1. L'assemblea dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore del conto, individuato tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici e concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
3. Il revisore del conto deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, di quelli di eleggibilità per l'elezione a consigliere comunale e non deve ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 2399, comma 1, del codice civile, dell'art. 236 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e, in generale, dalla normativa vigente.
4. Le procedure di nomina del revisore sono stabilite con legge dello Stato.
5. Il revisore svolge in forma associata l'attività di revisione per i Comuni aderenti.
6. Le funzioni del revisore sono quelle indicate dall'art. 239 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267; in particolare il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con l'assemblea dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale.
7. Nella relazione di cui al precedente comma, possono essere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficacia ed economicità della gestione.
8. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente l'assemblea dell'Unione.
9. Il regolamento di contabilità individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera d'attività del revisore e quella dell'assemblea dell'Unione.
10. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento di contabilità, il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
11. L'assemblea dell'Unione, contestualmente alla nomina, fissa il compenso spettante al revisore, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.

#### **Art. 44 - Controllo di gestione**

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il controllo di gestione si attua in tre fasi: -la predisposizione degli obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio; -la rilevazione dei dati relativi al conto economico; -la valutazione dell'attività svolta all'Unione.
3. La valutazione dell'attività si costruisce sulla base di misuratori idonei ad accertare periodicamente:
  - lo stato di attuazione dei programmi;
  - la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
  - la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;-l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra ciò che è stato progettato e ciò che è stato realizzato, con l'individuazione delle relative responsabilità.
4. I responsabili dei settori e dei servizi eseguono, ogni quadrimestre, operazioni di controllo economico-finanziario, per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati negli interventi di bilancio relativi ai servizi cui sono preposti; le operazioni eseguite e le relative risultanze sono riportate in un verbale che -

corredato dalle osservazioni e dai rilievi dei responsabili dei settori e dei servizi, nonché dal motivato parere del revisore del conto -è trasmesso alla giunta dell'Unione.

5. La giunta, sulla base del verbale di cui al precedente comma, redige per l'assemblea dell'Unione una propria relazione concernente la situazione generale aggiornata sull'andamento della gestione del conto di tesoreria e del bilancio, segnalando qualsiasi eventuale anomalia e proponendo i relativi rimedi.

6. L'assemblea, almeno una volta l'anno e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; in tale sede adotta i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, e, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, assume le misure occorrenti a ripristinare il pareggio, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

#### **Art. 45 - Tesoreria**

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

-la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

-il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

-il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.

2. I rapporti dell'Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

3. L'affidamento del servizio di Tesoreria avviene secondo le disposizioni contenute nel titolo V del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

#### **Art. 46 - Economato**

Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, come previsto dall'art.153, comma 7, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

### **Titolo VII**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 47 - Personale**

**(soppresso)**

#### **Art. 48 - Segretario dell'Unione**

1. L'Unione si avvale -previa stipulazione di convenzione -del segretario comunale di uno dei comuni che la compongono, nominato dal Presidente; in caso di assenza del segretario titolare, le funzioni di segretario sono svolte dal suo sostituto.

2. Le funzioni del segretario dell'Unione sono quelle stabilite dalla legge per i segretari comunali.

3. Al segretario incaricato non compete l'erogazione di ulteriori indennità per lo svolgimento della funzione.

4. Al segretario si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

#### **Art. 49 - Bilancio e programmazione finanziaria**

1. Le nuove norme relative al riparto delle spese tra i Comuni associati trovano applicazione dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione della modifica statutaria.

#### **Art. 50 - Gestione del servizio di tesoreria**

**(soppresso)**

#### **Art. 51 - Entrata in vigore**

1. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL), affisso nell'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.